

Edizione di mercoledì 9 settembre 2015

CONTROLLO

[Verifiche periodiche del revisore: nuove linee guida di riferimento](#)

di Fabio Landuzzi

RISCOSSIONE

[Tassazione separata: sempre obbligatorio l'avviso bonario](#)

di Massimo Conigliaro

REDDITO IMPRESA E IRAP

[La gestione del TFM nell'ambito delle società di persone](#)

di Fabio Pauselli

IVA

[Le prestazioni di servizi in agricoltura](#)

di Luigi Scappini

PATRIMONIO E TRUST

[Trust e passaggio generazionale dell'impresa](#)

di Sergio Pellegrino

CONTROLLO

Verifiche periodiche del revisore: nuove linee guida di riferimento

di Fabio Landuzzi

Il **Principio di revisione (SA Italia) 250B** intitolato **“Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale”**, è stato predisposto per ottemperare a quei dettami normativi italiani non trattati dai principi internazionali ISA Clarified e, precisamente, per disciplinare i controlli previsti dall'art. 14, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 39/2010. Ai sensi di legge, è infatti richiesto che il revisore legale verifichi, nel corso dell'esercizio:

1. la **regolare tenuta della contabilità sociale**;
2. la **corretta rilevazione dei fatti di gestione** nelle scritture contabili.

Il principio di revisione (SA Italia) 250B sottolinea che:

- la regolare tenuta della contabilità sociale comporta il **rispetto delle norme civilistiche e fiscali** connesse alle modalità e alle tempistiche di rilevazione delle scritture contabili, alla **vidimazione** – laddove prevista – e alla **conservazione dei libri contabili e dei libri sociali** obbligatori, nonché all'esecuzione degli **adempimenti fiscali e previdenziali**;
- la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili comporta che il fatto di gestione sia rilevato nelle scritture contabili in **conformità al quadro normativo** applicabile all'impresa, ovvero secondo le norme che disciplinano i criteri di redazione del bilancio, interpretate e integrate dai Principi contabili italiani oppure dai Principi contabili internazionali.

Il citato principio di revisione prevede che il revisore effettui la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale mediante lo svolgimento, nel corso di ciascun esercizio, delle **procedure espressamente previste** dal principio stesso. Le verifiche circa la corretta rilevazione dei fatti di gestione sono, invece, realizzate attraverso lo svolgimento dell'attività di revisione contabile del bilancio.

Il **Cndcec e Assirevi** hanno pubblicato un **Documento applicativo** che ha l'obiettivo di supportare il revisore nell'esecuzione e nella **documentazione delle procedure** relative alle **verifiche della regolare tenuta della contabilità**; nel Documento sono riepilogate anche **ulteriori procedure** che il revisore, a seconda delle circostanze specifiche dell'incarico ed in relazione al proprio giudizio professionale, potrà di volta in volta svolgere.

È interessante osservare che questa **“facoltà” professionale del revisore** riguardo alla **scelta delle procedure da applicare** anche nell'ambito di queste verifiche periodiche viene declinata

nel Documento utilizzando – con il carattere grassetto – **locuzioni del tipo “il revisore può”**. Il Documento sottolinea altresì che il revisore deve documentare la **frequenza delle verifiche periodiche**, le **procedure svolte** in ciascuna verifica ed i **risultati** a cui è pervenuto.

La **documentazione delle verifiche periodiche** deve essere distintamente individuabile rispetto a quella relativa all’attività di revisione contabile del bilancio; tuttavia, è opportuno che la documentazione delle verifiche periodiche venga integrata nella documentazione della revisione nel suo complesso, onde evitare dispersione o duplicazione delle informazioni.

Il revisore può documentare le procedure mediante **programmi di lavoro, note di commento, riepiloghi** degli aspetti significativi e con l’ausilio di **checklist**.

Il revisore può anche considerare utile preparare e allegare alla documentazione **uno specifico memorandum** in cui descrive i **risultati della verifica periodica, la sistemazione delle carenze procedurali** nella tenuta della contabilità sociale e delle non conformità nell’esecuzione degli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento, ovvero di **eventuali errori** nelle scritture contabili riscontrati nello svolgimento della precedente verifica periodica, e le **considerazioni e valutazioni** effettuate sugli elementi informativi acquisiti, sia con riferimento ai **possibili effetti sull’attività di revisione contabile** del bilancio, sia ai fini delle eventuali comunicazioni ai responsabili dell’attività di governance.

Il Documento Applicativo è corredata di **vari esempi di procedure, di programmi di lavoro** e di **checklist** che i professionisti potranno utilizzare per meglio organizzare la propria attività di verifica periodica. Naturalmente, si tratta di **prospetti indicativi**, suscettibili di modifica e di adattamento da parte del revisore ai **casi specifici** o alle **particolari esigenze** dell’impresa.

RISCOSSIONE

Tassazione separata: sempre obbligatorio l'avviso bonario

di Massimo Conigliaro

Obbligatorio il preventivo invio dell'**avviso bonario** in caso di liquidazione di redditi soggetti a **tassazione separata**, a prescindere dalla sussistenza o meno di condizioni di incertezza sulla pretesa impositiva. È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con l'Ordinanza n. **14544 del 13 luglio 2015**.

Sopita la querelle sull'obbligo della comunicazione di irregolarità nel caso di imposte dichiarate e non versate dal contribuente – atteso che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto non esservi tale onere – la pronuncia in rassegna si segnala per avere valorizzato in modo differente la disposizione prevista dall'**art. 6 comma 5 della L. 212/2000** (Statuto dei diritti del contribuente) e richiamata dal comma 412 dell'art. 1 della L. 311/2004.

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione contro una sentenza resa dalla **CTR Sicilia, sezione staccata di Catania**, lamentando il fatto che il giudice di appello aveva annullato una cartella di pagamento emessa per IRPEF relativa a redditi soggetti a tassazione separata, ritenendo decisivo il **mancato invio** alla parte contribuente dell'invito bonario di pagamento o di altra comunicazione che appariva obbligatoria dopo l'entrata in vigore del **Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5**, e del **D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis**. L'Agenzia delle entrate deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e dell'art. 1, comma 4, 12/2004 n. 311, nonché della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5. Sosteneva l'amministrazione finanziaria che l'invito bonario anche in tema di redditi soggetti a tassazione separata era dovuto solo in presenza di incertezze di aspetti rilevanti della dichiarazione. Resisteva con **controricorso**, sostenendo la propria tesi, la parte contribuente.

La Corte di Cassazione ha ritenuto di ribadire che “*In tema di riscossione delle imposte, la L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 412, obbliga l'Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, a comunicare al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicché l'omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, richiamando in proposito un precedente del 2014*” (Ord. n. 11000 del 20.5.2014).

Ora, nel caso di specie – si legge nella pronuncia della Cassazione – la CTR ha escluso che l'avviso bonario fosse necessario per le ipotesi di somme indicate dal contribuente nella dichiarazione e non versate o quando sia stato commesso un evidente **errore materiale**, invece ritenendo dovuta detta comunicazione “... **in tutti gli altri casi**, specie se vengono comminate

sanzioni ed accessori“, trattandosi di **veri e propri atti impositivi**, nemmeno potendosi imporre al contribuente di recarsi presso gli Uffici per ottenere chiarimenti o l'eliminazione e riduzione delle sanzioni.

Quanto ai **redditi soggetti a tassazione separata** ai quali si riferiva la cartella, la sentenza, ritenendo necessario il **preventivo** invio dell'avviso bonario, si è invece uniformata ai principi giurisprudenziali già espressi dalla Suprema Corte: il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia delle Entrate condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Invero, l'art. 1, comma 412 della Legge 311/2004 prevede che l'Agenzia delle Entrate **comunica** mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'**esito dell'attività** di liquidazione, effettuata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, e successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione si procede **all'iscrizione a ruolo** con l'applicazione della conseguente **sanzione** e degli **interessi** previsti dall'articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione.

Si tratta di un principio da tenere bene a mente, che impone all'ente impositore una **particolare attenzione** prima dell'iscrizione a ruolo di somme che – apparentemente – possono sembrare dovute in quanto dichiarate dal contribuente; la **giurisprudenza**, però, ha inteso valorizzare l'aspetto della liquidazione delle imposte e, considerando che la **quantificazione** delle somme dovute dal contribuente avviene ad opera dell'ufficio, è necessario recapitare al contribuente – a pena di nullità dell'iscrizione a ruolo – l'avviso bonario, stimolando così l'eventuale contraddittorio. E ciò **a prescindere** dalla sussistenza o meno di **aspetti controversi** sulla liquidazione.

REDDITO IMPRESA E IRAP

La gestione del TFM nell'ambito delle società di persone

di Fabio Pauselli

Nell'ambito dei compensi erogati agli amministratori, può essere corrisposta una **indennità di fine mandato** (TFM) all'atto della cessazione del rapporto. Questa rappresenta una sorta di accantonamento previdenziale per quei lavoratori autonomi che, in virtù di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, non godono di adeguate tutele in campo pensionistico. Essa può essere stabilita in misura fissa, in misura percentuale sul compenso annuo o in proporzione a determinati valori di bilancio. In ogni caso tale remunerazione non discende da specifiche norme ma è **demandata alla libera pattuizione tra le parti**.

Ai fini fiscali **l'art. 105 del Tuir, al comma 4**, ammette in deduzione dal reddito d'impresa, “*gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c), d) e f)*”. **L'art. 17 del Tuir**, che tratta sostanzialmente della tassazione separata di alcuni redditi, alla lettera c) annovera le “*indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'articolo 49, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto (...)*”. Da quanto riportato emerge chiaramente come **l'indennità di fine mandato** riconosciuta dalla società al proprio amministratore o ai propri amministratori rappresenti un costo fiscalmente deducibile, così come stabilito dall'art. 105, D.P.R. n. 917/1986 senza, peraltro, prescrivere alcun particolare e ulteriore adempimento.

L'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n. 211/E/2008** non sembra essere di questo avviso, avendo precisato che gli accantonamenti per TFM **non sono deducibili dal reddito d'impresa secondo il criterio di competenza, salvo il caso in cui il diritto a tale indennità risulti da un atto che abbia data certa anteriore all'inizio del rapporto**. È evidente che tale posizione presa dall'Agenzia delle Entrate non è sicuramente in linea con quanto stabilito e voluto dal Legislatore con l'art. 105 del Tuir, non avendo **in nessun modo condizionato la deducibilità per competenza** del Tfm alle stesse condizioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera c), del Tuir. Dello stesso avviso anche l'Associazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano la quale con la **norma comportamentale n.180/2011** prevede espressamente la non necessità di alcun documento avente **data certa** per rendere deducibile, per competenza, l'**indennità di fine mandato** riconosciuta all'amministratore.

Questi contrasti interpretativi hanno generato in questi anni confusione e contenziosi, alimentati anche da una giurisprudenza non sempre unanime sull'argomento. Ad esempio la **sentenza n. 1869/15/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia** ha precisato che il trattamento di fine mandato (Tfm) deve essere dedotto secondo il principio della competenza, anche in assenza di una specifica delibera assembleare che lo prevede, qualora **dalla lettura dello Statuto emerga una stretta connessione tra Tfm stesso e compenso**

degli amministratori. La Cassazione con la **sentenza n. 18752/2014** ha sancito che la deducibilità del TFM richiede che il diritto a tale indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Di fronte a tale incertezze e al fine di evitare inutili contenziosi, nella pratica si ricorrere sovente alle dimissioni degli amministratori e alla loro nomina *ex novo*, con contestuale delibera di compensi e indennità di fine mandato aventi data certa. Per la determinazione della **data certa** si può fare riferimento, come indicato nella Risoluzione n. 10/E/2007, a:

- la formazione di un atto pubblico;
- l'apposizione di autentica, il deposito del documento o la vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile;
- la registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico;
- il timbro postale che deve ritenersi idoneo a conferire carattere di certezza alla data di una scrittura tutte le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto;
- l'utilizzo di procedure di protocollazione o di analoghi sistemi di datazione che offrano adeguate garanzie di immodificabilità dei dati successivamente alla annotazione (ad esempio lo scambio anche tramite PEC);
- l'invio del documento a un soggetto esterno, per esempio un organismo di controllo.

Questo *iter* è facilmente perseguitabile nell'ambito delle società di capitali ma nelle società di persone, di fatto, è praticamente impossibile, stante il **nesso imprescindibile tra la figura del socio e quella di amministratore**; le dimissioni di quest'ultimo, infatti, **equivarrebbero allo scioglimento del vincolo societario**. Ciò evidenza, ulteriormente, come la forzatura interpretativa ad opera delle Entrate nel limitare la deducibilità del TFM ad un documento con data certa anteriore all'inizio del rapporto, potrebbe spingere le società di persona a sostenere **oneri davvero eccessivi per le finalità perseguiti**, il che sarebbe costituzionalmente inaccettabile.

In questi casi stabilire a favore degli amministratori il trattamento di fine mandato (T.F.M.), mediante l'accantonamento in apposito fondo, direttamente all'interno dei patti sociali potrebbe ovviare a questa impasse. D'altronde, secondo quanto riportato dalle stesse Entrate, ciò che ne consente la deducibilità per competenza in capo alla società è che il **diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto**. Così facendo, quindi, tale diritto potrebbe risultare definitivamente acquisito essendo ancorato all'atto pubblico di costituzione dell'ente e alla contestuale nomina dell'organo amministrativo, potendone rinviare la definizione del *quantum* e le modalità di erogazione ad un successivo accordo unanime dei soci.

IVA

Le prestazioni di servizi in agricoltura

di Luigi Scappini

Il **regime speciale Iva** per l'agricoltura si compone di due articoli, 34 e 34-bis del DPR n. 633/1972, che hanno a oggetto differenti operazioni messe in atto da **produttori agricoli e ittici**.

Nello specifico, si rende applicabile la disciplina delineata all'articolo 34 nel caso di cessione di beni compresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR n. 633/1972, mentre, nel caso di fornitura di **prestazioni di servizi**, che in passato, se svolte occasionalmente caratterizzavano l'**impresa mista**, si rende applicabile l'**articolo 34bis** come introdotto dall'articolo 2, comma 7 della Legge n. 350/2003 (la cd. Finanziaria per il 2004).

L'introduzione del nuovo articolo ha fatto seguito alla riforma di cui alla Legge n. 57/2001, che ha trovato attuazione, nello specifico, con il D.Lgs. n. 228/2001 con cui, come noto, è stato integralmente riscritto l'articolo 2135 del codice civile disciplinante la figura dell'imprenditore agricolo che adesso contempla due differenti tipologie di attività agricole:

1. le attività agricole principali e
2. le attività agricole connesse.

Senza tornare su concetti noti in tema di attività agricole principali, si evidenzia come, a seguito della riforma, le attività agricole connesse sono, non solo quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, ma anche la fornitura di beni e **servizi**, motivo, come anticipato, dell'introduzione dell'articolo 34bis nell'alveo del DPR n. 633/1972.

Se nel caso delle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione l'elemento qualificante la connessione è la **prevalenza** dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del proprio fondo, nelle prestazioni di servizio oltre a tale requisito vi è anche quello della **normalità**, intesa come utilizzo di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola principale.

Primo elemento da smarcare per quanto riguarda il regime Iva previsto dall'articolo 34bis DPR n. 633/1972 è quello inherente l'ambito oggettivo che, nonostante l'*incipit* della norma “*Per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi*”, si deve intendere riferito ai soli servizi in quanto, una estensione del regime, consistente nella determinazione dell'Iva in misura forfettizzata attraverso la riduzione del 50% dell'Iva relativa alle operazioni imponibili,

sarebbe **incompatibile** con il dettato della Direttiva comunitaria (cfr. C.M. n. 6/E/2005).

Il regime, che rappresenta il regime ordinario per le prestazioni di servizio, si estende anche alle ipotesi di esercizio **occasionale**.

Come detto, la norma richiede il rispetto dei requisiti della normalità e della prevalenza per il cui inquadramento torna utile la C.M. n. 44/E/2004.

Per quanto attiene alla normalità, è di tutta evidenza come il requisito sia rispettato allorquando il bene, ad esempio il trattore, corrisponde al **reale ed effettivo fabbisogno lavorativo dell'azienda**, in riferimento sia alla tipologia ed al numero delle attrezzature, sia al tipo di attività svolta.

A titolo di esempio, un imprenditore agricolo che coltiva terreni per un'estensione complessiva di 2/3 ha, sicuramente non avrà bisogno di 2 trattori, e ancora, l'allevatore di maiali difficilmente, nell'esercizio della propria attività farà uso del torchio per l'uva.

Il requisito della prevalenza va, al contrario, verificato in ragione del **volume d'affari** prodotto con le attrezzature normalmente impiegate in azienda, che deve risultare superiore a quello eventualmente realizzato con le altre attrezzature.

Attenzione, se i servizi sono forniti utilizzando **esclusivamente** le attrezzature normalmente impiegate in azienda, non si deve procedere ad alcuna verifica.

Ne deriva che, se ad esempio l'azienda vitivinicola di prassi utilizza, nell'esercizio normale della propria attività il torchio, non vi è limitazione, ai fini Iva, nell'utilizzo per lavori esterni.

Al contrario, se l'azienda vitivinicola, oltre al torchio offre prestazioni di servizio utilizzando una mietitrebbia che, di tutta evidenza, non sarà impiegata nell'azienda, si rende necessario verificare il rispetto della prevalenza e quindi confrontare il volume d'affari relativo ai lavori effettuati con il torchio che deve essere maggiore di quello derivante dall'utilizzo della mietitrebbia.

Da ultimo si ricorda come la norma consenta anche in questo caso di optare per la detrazione Iva in via **ordinaria**, opzione che vincola per un triennio e rimane valida fino a revoca.

PATRIMONIO E TRUST

Trust e passaggio generazionale dell'impresa

di Sergio Pellegrino

Dopo aver analizzato nel [contributo pubblicato la scorsa settimana](#) il trust a favore dei soggetti disabili, soffermiamoci oggi su un altro utilizzo particolarmente importante dell'istituto e cioè l'impiego del trust per gestire in modo ottimale il passaggio generazionale dell'impresa di famiglia.

Nonostante il nostro ordinamento da qualche anno contempi un **istituto specificamente dedicato** a favorire il **passaggio generazionale delle imprese di famiglia**, vale a dire il **patto di famiglia**, la prassi operativa ci evidenzia come il **trust abbia incontrato un maggior gradimento nelle scelte effettuate da parte degli imprenditori**, consentendo di perseguire queste finalità con maggiore flessibilità e pertanto efficacia pratica.

Nel momento in cui un imprenditore si pone il problema di **pianificare il passaggio generazionale** del proprio patrimonio, ed in particolare dell'**azienda di famiglia**, si trova a dover fronteggiare **due questioni fondamentali**, che possono divenire confliggenti creando tensioni fra i componenti del nucleo familiare: da un lato, vi è la necessità di garantire un'**equa ripartizione del patrimonio fra gli interessati**, dall'altro, l'esigenza di fare in modo che il **controllo dell'impresa passi in mano al soggetto ritenuto più adatto**, garantendosi, in questo modo, maggiori possibilità che l'impresa "sopravviva" all'imprenditore.

Per quanto riguarda il **primo aspetto**, e cioè quello di un'**equilibrata trasmissione della ricchezza fra i componenti della famiglia**, in realtà **non sono rari** i casi in cui si vorrebbero fare importanti distinzioni da questo punto di vista fra di essi, fino ad arrivare, in casi estremi, al tentativo di "diseredare" quelli non ritenuti, a torto o ragione, meritevoli.

Sul punto va sempre rammentato però come nel nostro ordinamento le regole sulla **"successione necessaria"** siano **inderogabili**: né il trust, né, allo stesso modo, altri istituti, possono violare i **diritti dei legittimari**, ai quali viene riconosciuta la possibilità di attivare **l'azione di riduzione** nei confronti di attribuzioni che siano lesive delle prerogative ad essi riconosciute dalla legge.

Apparentemente il **patto di famiglia** risponde meglio a questa esigenza, essendo finalizzato proprio a **preservare il trasferimento dell'impresa al discendente "eletto" da azioni di riduzione attivabili da parte dei legittimari**, che sono stati compensati con una somma o con beni di

ammontare corrispondente al valore delle quote di loro spettanza.

In realtà, e qui veniamo alla **seconda delicata questione** evidenziata in precedenza, la finalità perseguita dall'imprenditore generalmente è quella di **trasferire al soggetto individuato come proprio successore il controllo dell'impresa** – piuttosto che l'integrale proprietà delle partecipazioni come avviene invece con il patto di famiglia –, con l'obiettivo che l'azienda venga gestita nell'**interesse dell'intera famiglia** e, idealmente, tramandata alle future generazioni.

La superiorità del trust da questo punto di vista si afferma non soltanto in un'ottica, pur importante, di **equità**, quanto anche nella possibilità da parte dell'imprenditore di **definire le regole che dovranno essere seguite nel governo dell'impresa**: in questo modo può essere pertanto garantita effettivamente una **continuità nella gestione aziendale**, difficilmente realizzabile con il patto di famiglia (in considerazione del fatto che questo realizza un pieno trasferimento della proprietà delle partecipazioni al soggetto o ai soggetti prescelti).

Qualora nessuno dei discendenti **sia ritenuto idoneo** ad assumere il controllo dell'azienda di famiglia, il trust presenta un **ulteriore importante vantaggio**, e cioè la possibilità di indirizzare la scelta della guida aziendale **al di fuori del nucleo familiare** (magari anche soltanto temporaneamente, in attesa che il discendente individuato per assumere questo ruolo acquisisca la necessaria maturità).

Ciò è possibile proprio perché il trust permette di **separare il governo dell'impresa dal diritto alla percezione della ricchezza** da questa prodotta, consentendo in questo modo di stemperare le tensioni che altrimenti inevitabilmente si verrebbe a creare.

Altro elemento da tenere in debita considerazione è poi quello dell'**effetto protettivo** che il trust garantisce alle **partecipazioni trasmesse** (e, se ben strutturato, anche agli **utili** che l'impresa genererà nel corso del tempo): anche in questo caso il patto di famiglia non regge il confronto, essendo invece le partecipazioni ricevute dall'assegnatario perfettamente credibili dai propri creditori.

Per quanto riguarda la **disciplina fiscale**, invece, non ci sono distinguo da fare: anche al trust, così come al patto di famiglia, risulta applicabile la **normativa di favore contenuta nell'articolo 3 comma 4 ter del decreto legislativo 346/1990**, finalizzata ad agevolare i passaggi generazionali e che prevede, a determinate condizioni, l'esclusione da imposizione per i trasferimenti a favore dei discendenti e del coniuge di aziende o rami aziendali, quote sociali e azioni (si veda il pezzo "[La base imponibile per la tassazione degli atti di dotazione del trust](#)" pubblicato su *Euroconference NEWS* lo scorso 26 agosto).

Per approfondire le problematiche relative al trust, ti raccomandiamo il seguente Master di specializzazione:

Master di specializzazione

Master di 6 incontri in formula week-end

TEMI E QUESTIONI DEL TRUST CON SERGIO PELLEGRINO

*Il trust come risposta alle molteplici esigenze dei clienti e come
opportunità per il professionista*

hbspt.cta.load(393901, 'e29ad402-a3da-4002-8de1-966c748ebbbb', {});